


Sentenza n.

438

Minuta depositata il 25 marzo 2008

Registro generale *Lavoro* n. 1309 del 2007



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

La corte d' appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Giuseppe Castellini, presidente
Luigi de Angelis, consigliere relatore
Angiola Sbordone, consigliere

ha emesso la seguente

sentenza

nella causa d' appello tra

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE, in
liquidazione

rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ichino e Sergio Passerini in forza di procura n. 80049
rep. notaio Degli Esposti, di Milano, e procura nell' ultima pagina della memoria costitutiva di
primo grado appello, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, v. Mascheroni 31

c.

BASILICO Francesco, AUTERIO Mario, COZZI Giorgio, rappresentati e difesi dagli avvocati
Manfredo Lavizzari e Vittorio Lo Fiego in forza di procura a margine della memoria costitutiva d'
appello, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Milano, v. Cellini 21

e c.

AMENTA Teresa, ANGELINI Gabriele, ANZIL Giovanni, BATTAGLINI Mario, BATTISTELLI Angelo, BELLONI Gaetano, BERTONDINI Gianni, BORIN Enza, BOTTEGHI Gianni, BRACCHI Loredana, BRENNA Rosetta, CALOGERO Domenico, CARTA Aldo, CAVALIERE Giuseppe, CECCONI Alvise, CECCONI Rosanna, CERRA Gregorio, CERRINA Giancarlo, CERVIA Manrico, CHIODAROLI Vittoria, CRISAFULLI Lino, CRISI Giorgio, DE CARLI Luciano, DE CIANTIS Enzo, DE DONNO Arnaldo, DEL BO Enzo, DELLA ZASSA Loredana, DURAZZANO Sergio, FALLENI Paolo, FANNI Giuseppe, FAVETTO Piera, FINETTI Pietro, FINI Olga, FIORE Giuseppe, FROSINI Giampaolo, GABELLINI Pier Paolo, GALLUCCI Gabriele, GIAMMARIA Giorgio, GIANOLI Emiliana, GIORGETTI Giuliano, GIUSTI Mario, GROSSI Tullio, GROSSI Alfredo, GUAZZONI Giuliano, INGOGLIA Giuseppe, LELLI Silvano, LODDO Ignazio Carlo, MAGUGLIANI Luigi, MANDARELLI Antonio, MANISCALCO Antonio, MAPELLI Ade, MARCHI Pier Luigi, MARINO Antonio, MARIOTTI Fabrizio, MARNICH Franco, MEZZOGORI Piero, MIGRINO Gerardo, MILANTONI Elvira, MISCIA Aldo, NOTTOLI Pierangelo, ONORATELLI Nunzio, ORIGLIA Bruno, PAOLUCCI Antonio, PEJA Franco, PELLEGRINI Riccardo, PENSO Giancarlo, PESSINA Gianmario, PETRUCCI Filippo, PIERMATTEI GianClaudio, PIETROPAOLO Mario, PIRONTI Antonio, POLVEROSI Luca, RASTELLI Giorgio, RIZZU Gianfranco, ROMAN Alessandro, RONCONI Bruno, ROSSETTI Andrea, ROSSI Andrea, ROSSO Emilio, ROTA Renato, RUIU Mario Franco, SANNAZZARI Piera, SANTILLI Ermanno, SCALA Amerigo, SINICO Agostino, SIOTTO Pier Paolo, SMERGO Daniele, SOMMAZZI Paolo, TINI Ferruccio, TORRETTA Giampaolo, ZANGHELLINI Albino, ZATTINO Rino, BALDI Giovanna, BARBONI Torquato, BARTOLOZZI Fiorella, BASSOLI Giovanni, BIAZZI Renato, BLATTO Remo, BORTONE Francesco, CRESPI Enea, DE ROSA Francesco, DELLEPIANE Giobatta, DINI Rosanna, FERRAMOSCA Maria Grazia, FERRUCCI Franco, FRANCESCHETTI Ottavio, GHIBAUDO Gianfranco, GHINELLI Alessandro, GIACOMETTI Giuseppe, GIANNERINI Carlo Alberto, GIANOTTO Giancarlo, IACONO Francesco, MERCURIO ved. MANTI Gabriella, MILANI Maria Gabriella, MONARCA Maria Pia, MONTEMANNI Silvia, MUSSO Grazia, NAPOLETANO Vincenzo, NAVA Giulietto, PARIGI Bruno, PASQUALINI



202

GianPaolo, PEANO Ester, PEDRETTI Rino, PONGIGLIONE Edoardo, QUAGLIATO Renato, RAMPAZZI Guido, RAVERTA Ambrogio, ROSINA Giovanni, ROSSETTI Roberto, SAPIO Antonio, SIMONETTI Lorenzo, SOLLAZZO Walter, SORRENTINO Sergio, STAGLIANO' Nicola, TACCONI Angiolina, TIRADRITTI Mario, TONELLI Amelia, VERONESE Paolo, VIRDIS Gian Michele, ZAMMITO Giuseppe, ZELASCHI Gian Claudio, ZILIANI Pietro, rappresentati e difesi dall'avv. Manfredi Lavizzari, ed elettivamente domiciliati presso il suo sopra indicato studio in forza di procure in calce ai due ricorsi introduttivi dei due giudizi di primo grado riuniti

Conclusioni



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lavizzari'.

CONCLUSIONI X Appellante

Piaccia a codesta ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previe tutte le declaratorie del caso, in riforma della sentenza resa *inter partes* dal Tribunale di Milano il 6 giugno 2007, n. 2053/07,

- in via principale, respingere tutte le domande proposte con i ricorsi avversari;
- in via di stretto subordine, nel non creduto caso in cui codesta ecc.ma Corte dovesse ritenere invalide le delibere del C.d.A. del Fondo del 23 dicembre 1997 e del 28 giugno 1999, dichiarare comunque valida ed efficace la disposizione contenuta nell'accordo collettivo 16 dicembre 1999 relativa alla riduzione dei trattamenti pensionistici attivati dal 1° gennaio 1998, con effetto dalla loro attivazione, o quanto meno con effetto dalla data di stipulazione dell'accordo collettivo medesimo.

Spese e onorari rifusi.

CONCLUSIONI X Appellato

Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, così giudicare:

- rigettare l'appello;
- condannare l'appellante alla rifusione alle spese di lite.

Con riserva di ogni altra deduzione e produzione in sede di discussione orale.



Oggetto: fondo integrativo.

Svolgimento del processo

Con sentenza 16 giugno 2007, n. 2053 il tribunale di Milano ha dichiarato nulle le domande contro il Fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana, in liquidazione (da ora: Fondo), proposte da Teresa Amenta ed altri *ex* dipendenti della s.p.a. Banca commerciale italiana (da ora: Banca) attinenti la divisione del capitale del Fondo in sede di liquidazione del medesimo e le domande conseguenti, ha dichiarato il diritto degli attori al trattamento pensionistico senza alcuna riduzione, stabilito dalle regole vigenti anteriormente all' accordo sindacale del 16 dicembre 1999, ha condannato il Fondo al pagamento di € 10.000,00 di spese.

Secondo il tribunale, per il quale esisteva una situazione di squilibrio finanziario del Fondo, il recesso della Banca dagli accordi collettivi inerenti il Fondo stesso, intervenuto nel dicembre 1999, non può toccare non solo i diritti quesiti degli interessati, e cioè dei lavoratori già pensionati o che comunque abbiano maturato i requisiti per il trattamento integrativo, ma anche – in tal senso si è espresso il giudice di legittimità - di coloro che, pur non avendo maturato tali requisiti, siano parte della fattispecie a formazione progressiva costitutiva di capitale in via di accumulo. Questo può tuttavia essere fatto, ma solo nell' ultima ipotesi, a seguito dell' entrata in vigore dell' art. 18, comma 7, d. lgs. n. 124 del 1993, dalle fonti istitutive (nella specie, Banca e organizzazioni sindacali) in caso di squilibri finanziari, purché, come ritenuto dalla corte di cassazione, nel rispetto dei limiti della garanzia normativa costituita dall'art. 2117 cod. civ., del principio di ragionevolezza ed uguaglianza, e, infine, della tutela che le stesse fonti convenzionali apprestano alle posizioni soggettive che si costituiscono in una fattispecie a formazione progressiva, realizzata comunque da capitale in via di accumulo, vincolato a beneficio di tutti gli iscritti al fondo e non incondizionatamente azzerabile. Nella specie, sempre ad avviso del tribunale, la ragionevolezza e l' uguaglianza sono state appunto violate, posto che si è ridotta la pensione, e del 25,7%, ai soli dipendenti collocati in quiescenza nel 1998 e nel 1999, e non a quelli collocati a riposo tra il 1993 e il 1997. Per di più, il consiglio d' amministrazione, che ha emesso le deliberazioni che hanno preceduto l' accordo sindacale del dicembre 1999, non aveva poteri in materia, essendo gli stessi conferiti dal citato art. 18, comma 7 alle sole fonti istitutive: le deliberazioni stesse – ha ritenuto il primo giudice - sono dunque nulle *in parte qua*.



Ancora secondo il tribunale, la domanda degli attori attinente alla divisione del capitale del Fondo in sede di liquidazione del medesimo, pur essendo stato chiarito trattarsi di domanda subordinata, va dichiarata nulla, al fine di spiegare le ragioni di non adottare alcun provvedimento di carattere processuale richiesto dalla difesa del Fondo (estensione del contraddittorio e mutamento del rito), per non essere stato allegato alcun elemento concreto al riguardo.

Il 9 luglio 2007 il Fondo ha appellato la sentenza, lamentando come il giudice di primo grado non abbia considerato il carattere sostanzialmente unitario dell' *iter* negoziale (iniziato con accordo sindacale del 15-22 dicembre 1997) seguito nel ridurre i trattamenti pensionistici destinati ad essere attivati nelle more della riforma, e rilevando comunque la piena legittimità delle deliberazioni del consiglio d' amministrazione alla stregua di un' interpretazione dell' art. 11, comma 4, d. lgs. n. 124 E Dicit. che non ne svuoti il disposto per il quale gli organi del Fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (da ora: Covip) i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia del Fondo stesso. Il tribunale, ha sostenuto sempre l' appellante, ha in ogni caso errato nell' escludere la validità dell' accordo sindacale per violazione per il principio di ragionevolezza e di uguaglianza, invece pienamente rispettato come riconosciuto dalla competente autorità di vigilanza. Ancora, ad avviso dell' appellante, vi è stata acquiescenza degli attori al programma e alle decisioni in parola, dei quali è stata data compiuta informazione, contestandoli giudizialmente solo alla fine del 2006. La domanda in materia di ripartizione del patrimonio andava, infine, sempre per il Fondo, rigettata e non dichiarata nulla.

Gli appellati hanno resistito.

All' udienza del 18 marzo 2008 la causa è stata discussa e decisa per i seguenti

Motivi

1

E' accaduto che il Fondo, dopo riunione con le organizzazioni sindacali in cui si era concordata la necessità di adottare le misure necessarie per il riequilibrio tecnico-attuariale del Fondo stesso e per trasformarlo da regime a c.d. prestazioni definite a regime a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale secondo le previsioni del d. lgs. n. 124 del 1993, abbia stabilito, con

Adh 5

deliberazione del consiglio d' amministrazione del dicembre 1997, di pagare a tutti gli iscritti che sarebbero stati collocati in quiescenza dall' 1 gennaio 1998 un acconto pari al 75% del trattamento pensionistico che sarebbe altrimenti spettato secondo la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 1997;

con successiva deliberazione del giugno 1999 il Fondo ha definitivamente ridotto i trattamenti pensionistici attivati dall' 1 gennaio 1998, del 25,7%;

il 15 dicembre 1999 la s.p.a Banca commerciale italiana (da ora: Banca) ha comunicato alle organizzazioni sindacali il recesso da tutte le pattuizioni collettive in materia;

con accordo sindacale del 16 dicembre 1999 si è data la facoltà agli iscritti non ancora pensionati di conservare la iscrizione al Fondo secondo il nuovo sistema a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, con accredito iniziale di un capitale determinato in un certo modo (c.d. zainetto) e prosecuzione della contribuzione in ragione del 7,75% delle retribuzioni a carico della Banca e dello 0,50% a carico del lavoratore, dall' 1 gennaio 1998, ovvero di chiedere la liquidazione dello zainetto con cessazione dell' iscrizione al Fondo; si sono altresì ratificate, con riguardo agli iscritti collocati in quiescenza nel biennio 1999-2000, le predette deliberazioni;

dal gennaio 2005 nessun trattamento pensionistico è stato più erogato per essere stato messo, il Fondo, in liquidazione.

1.1
Si deve concordare con il tribunale e con gli appellati nell' avere escluso che dal verbale di riunione del 15 dicembre 1997 (doc. 8 della produzione in primo grado dell' appellante) sia scaturito un accordo che implicasse la modifica del trattamento pensionistico degli attori. Depone univocamente in tal senso il dato letterale, che, al primo periodo, fa riferimento ad una "possibile riforma strutturale", al punto 6, all' impegno della Banca di "esaminare" la possibilità di versare....", alla dichiarazione a verbale delle organizzazioni sindacali al subordinare la riforma ad una valutazione di tutte le organizzazioni sindacali circa l' entità del contributo della Banca, e alla dichiarazione di quest' ultima alla conferma di portare all' esame degli organi competenti non appena possibile della richiesta delle organizzazioni.

Lo svolgersi degli eventi, così come sopra riassunto, dà però ragione all' appellante sul non avere, il primo giudice, considerato il carattere sostanzialmente unitario, e negoziale, dell' iter che ha condotto alla riduzione dei trattamenti pensionistici degli attori e che ha preceduto il loro pensionamento.



Il dato da cui bisogna partire è la complessità della riforma che si doveva compiere, della cui necessità le fonti istitutive del Fondo – datore di lavoro e organizzazioni sindacali - erano consapevoli sin dall' incontro del 15-22 dicembre 1997. E' infatti pacifico, e, come rilevato dal tribunale, emerge comunque dai documenti prodotti in primo grado dal convenuto (docc. da 8 a 15), che il Fondo versasse in una situazione di significativo squilibrio finanziario, aggravato dal passaggio da regime a prestazione definita a regime a contribuzione definita imposto dal d. lgs. n. 124 del 1993, e per il quale non era possibile avvalersi del finanziamento delle generazioni successive.

E' vero, al riguardo, che la riforma prospettata in tale incontro, si è visto, la si è indicata come possibile e subordinata alla valutazione delle organizzazioni sindacali circa l' entità del contributo che la Banca commerciale italiana avrebbe offerto, ma è pur vero che dopo qualche giorno il consiglio d' amministrazione della Banca stessa ha deliberato, per far fronte in qualche modo allo squilibrio e per non aggravarlo, di liquidare agli iscritti pensionandi dall' 1 gennaio 1998 un acconto del 75% di quanto previsto secondo il regime in atto, salvo conguaglio. E non vi è dubbio sul fatto che questa presa di posizione si collegasse a tale incontro, e che l' *acconto*, al di là del termine adoperato, trovasse la sua ragione nel fatto che il trattamento potesse essere ridotto. Per quale motivo, d' altronde, si doveva versare agli aventi diritto solo una parte di quanto loro spettante, quando, alla stregua della regolamentazione in vigore, si poteva determinare facilmente l'intero? Con deliberazione successiva del giugno 1999 sempre il consiglio d' amministrazione ha poi portato la riduzione definitiva al 25,7%.

Bene, va sottolineato che sulla posizione assunta dal Fondo nulla abbiano da subito eccepito le organizzazioni sindacali (oltre che la Banca), ed anzi, disdettati da questa i precedenti contratti collettivi, organizzazioni e Banca sono pervenute al raggiungimento dell' accordo sindacale del dicembre 1999 che ha di fatto ratificato, *in parte qua*, la deliberazione del giugno precedente (gli stessi lavoratori si sono attivati solo dopo molti anni dalla percezione in tali termini della pensione complementare). Il che fa capire come le *fonti istitutive*, e cioè i soggetti portatori dei poteri di cui all' art. 18, comma 7, cit., fossero d' accordo – si rammenta che anche gli accordi sindacali non sono soggetti alla forma scritta (Cass. s.u. 22 marzo 1995, n. 3318; 3 marzo 1994, n. 2088; 3 aprile 1993, n. 4030; altresì arg. ex Cass. 12 febbraio 2000, n. 1576) - sui singoli atti pure unilaterali del Fondo, visti come attuazione dell' intesa del 15-22 dicembre 1997; che, in particolare, concordassero sulla deliberazione del dicembre 1997 (e sul fatto che ad essa sarebbe seguito un conguaglio), la quale era precedente, si badi bene, al perfezionamento del diritto degli attori. Sul punto si ribadisce che il silenzio sindacale è seguito alla comune presa di posizione del 15-22

zoli

dicembre 1997 e non si è quindi calato nel vuoto, che la sua inequivoca valenza è stata poi confermata dai comportamenti ed atti successivi.

In tale logica l' accordo del 1999 non viene a ledere diritti acquisiti ed è dunque valido ed efficace. Ed in tale logica non rileva né che il verbale del 15 dicembre 1997, lo si ripete ancora, non contenesse un accordo sindacale efficace *ex art. 18, comma 7, cit;* né che le deliberazioni del consiglio d' amministrazione non avessero poteri dispositivi in materia, essi spettando alle fonti istitutive (l' art. 11, comma 4, d. lgs. n. 124, cit., prevede solo un obbligo d' informazione alla Covip dei provvedimenti ritenuti necessari per salvaguardare l' equilibrio dei fondi pensione). Proprio la sequela di atti così come sopra descritta esclude altresì che l' accordo del dicembre abbia leso il principio di ragionevolezza, dal primo giudice individuato (d' ufficio: e poteva farlo trattandosi di mera argomentazione e non, come sostenuto dall' appellante, di diversa *causa petendi*), in uno con il principio d' eguaglianza, come limite alla tangibilità delle situazioni giuridiche di coloro che "non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per trattamenti di natura pensionistica" alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, disposta dall' art. 18, comma 7, d. lgs. n. 124 del 1993 con riguardo alla rideterminazione della disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti". Appare infatti ragionevole che si sia inciso su soggetti che non fossero, a differenza dei pensionati fino al 1997, appunto già stati collocati in pensione quando si raggiunse l' intesa del 1997 e quando si diede luogo alla prima deliberazione riduttiva, e che per questo avessero quindi percepito *ab initio* il trattamento pieno, in tal modo facendo un affidamento anche per il futuro su importi che sarebbero invece venuti meno con la diminuzione del trattamento. Né può dirsi che male si è fatto a non raggiungere l' intesa precedentemente: si è infatti trattato, lo si ripete ancora, di una vicenda molto complessa, che ha richiesto valutazioni tecniche, ponderazione d' interessi complessivi dei *vecchi* e dei *nuovi* lavoratori, faticosa individuazione di punti d' equilibrio dei rapporti tra le fonti istitutive, anche con riguardo agli interventi economici che la Banca potesse e volesse offrire e che alla fine ha effettuato in termini consistenti (centocinquanta miliardi di vecchie lire, come ha posto in luce lo stesso tribunale, a fronte di un disavanzo di circa ottocento miliardi alla data del 31 dicembre 1998). Il che esclude altresì, alla luce della diversità di situazioni, la violazione del principio d' eguaglianza, peraltro non a caso non considerato in materia dalla giurisprudenza di legittimità cui il primo giudice si è richiamato (Cass. 19 aprile 2003, 6361); giurisprudenza che ha invece fatto riferimento al su illustrato principio di ragionevolezza, oltre che all' art. 2117 cod. civ., quest' ultimo nella specie sicuramente rispettato (non vi è stata distrazione di fondi a fine diverso da quello cui erano stati destinati).



2

La stessa qualificazione come domanda subordinata, fatta in sentenza sulla base della specificazione degli attori, avrebbe dovuto condurre il primo giudice a non pronunciarsi sull' altra richiesta degli attori, essendo stata accolta la richiesta principale: per essere subordinata, la domanda, appunto una volta accolta l' altra, era come se non fosse stata svolta.

Siffatta specificazione non è stata messa in discussione dall' appellante, che non ha neppure contrastato la genericità della richiesta alla base della statuizione di rito del tribunale limitandosi a sostenere e ad argomentare l' infondatezza della relativa pretesa. La domanda subordinata, d' altronde, non è stata riproposta in appello dagli attori, che, anzi, si sono espressamente riservati di introdurla in altra sede. Le considerazioni di merito svolte dal Fondo non devono, dunque, essere prese in considerazione.

3

In conclusione, la sentenza appellata va integralmente riformata nei termini di cui sopra.

La complessità e la novità delle questioni affrontate rendono equa la totale compensazione delle spese.

p.q.m.

riforma della sentenza n. 2053 del 2007 del tribunale di Milano, dichiara non proposta la domanda degli attori dichiarata nulla e respinge l' altra domanda;
dichiara interamente compensate le spese.

Milano, 18 marzo 2008

Giuseppe Castellini, presidente

Luigi de Angelis, relatore

IL FUNZIONARIO
E CANCELLIERA
Dott.ssa Concetta MIOELI

Luigi de Angelis
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Resa pubblica mediante
deposito in Cancelleria

OGGI 14 APR. 2008
deposito in Cancelleria

OGGI 14 APR. 2008

IL FUNZIONARIO
E CANCELLIERA
Dott.ssa Concetta MIOELI